

Trust svizzero: passerà lo scoglio dopo i risultati della procedura di consultazione?

Il trust è tornato a far parlare di sé in quanto il 30 aprile scorso si è conclusa la consultazione del Consiglio federale per la sua introduzione nel nostro diritto. L'obiettivo di dare un quadro giuridico svizzero a questo istituto della common law è ambizioso, si vuole promuovere la piazza finanziaria e attirare nuovi contribuenti stranieri che ricorrono a questo tipo di struttura pur volendo mantenere il substrato fiscale che già oggi è soggetto a imposizione in Svizzera. La rilevanza economica è significativa, basti pensare che già nel 2008 il volume potenziale del trust in Svizzera era stato stimato a 2.048 miliardi di franchi, il che corrisponde a circa il 56% del patrimonio privato complessivo detenuto dalle banche in Svizzera. Oggi si stima che circa 27.000 persone domiciliate in Svizzera o all'estero siano interessate da istituti analoghi aventi un legame con la Svizzera (ca. 5.900 residenti, ca. 21.000 non residenti) e che nel nostro Paese circa 2.000-3.000 persone siano attive nel settore dei trust. In uno studio del 2013, la Swiss Association of Trust Companies (SATC) ha stimato che le 33 società di trust affiliate alla sua Associazione amministravano più di 3.000 trust con trustee in Svizzera, per un totale di attivi di oltre 45 miliardi. Ma l'aspetto fiscale desta alcuni problemi.

Il progetto del Consiglio federale, dal profilo civilistico, prevede di introdurre il trust nel Codice delle obbligazioni quale nuovo istituto giuridico che si colloca tra il negozio fiduciario e la fondazione di famiglia. Il trust viene definito come "avente per oggetto la destinazione di beni da parte di uno o più disponenti a un patrimonio distinto, detenuto e ammini-

strato da uno o più trustee nell'interesse di uno o più beneficiari". Non possedendo personalità giuridica, i beni del trust sono attribuiti al trustee. Quest'ultimo detiene i diritti di proprietà sui beni posti in trust, i quali costituiscono un patrimonio separato dal suo patrimonio personale.

Dal profilo civilistico l'avanprogetto del Consiglio federale non ha destato obiezioni insormontabili, vi sono state proposte di alcune modifiche o richieste di tener conto di aspetti non contemplati. Non si può certo dire la stessa cosa per quanto attiene la parte fiscale. Mi sembra utile rammentare che attualmente non esiste neppure una normativa esplicita sul trattamento fiscale dei trust. Per regolamentare il trattamento fiscale dei trust costituiti secondo il diritto estero che presentano un legame con la Svizzera, dopo che nel 2007 il nostro Paese ha ratificato la convenzione dell'Aja, la Conferenza fiscale svizzera ha pubblicato la circolare n. 30 (ripresa dall'Amministrazione federale delle contribuzioni), con la quale viene spiegato il trattamento fiscale secondo il punto di vista delle nostre autorità fiscali.

Esistono sostanzialmente tre tipologie di trust: quello revocabile, quello irrevocabile fisso e quello irrevocabile discrezionale. Nel caso del trust revocabile, il disponente non si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust, per cui dal punto di vista fiscale i beni e gli utili che ne derivano continuano a essergli attribuiti (trust trasparente). Nel caso del trust irrevocabile fisso (irrevocable fixed interest trust), il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust e la cerchia dei beneficiari, così come l'ammontare e il momento



testo di

Simona Genini

LL.M. International

Tax Law, TEP

Titolare SIGE consulenza

Sagl

Dal profilo civilistico l'avanprogetto del Consiglio federale non ha destato obiezioni insormontabili, vi sono state proposte di alcune modifiche o richieste di tener conto di aspetti non contemplati. Non si può certo dire la stessa cosa per quanto attiene la parte fiscale

In generale si può affermare che l'avanprogetto, visto quanto posto in consultazione e proposto per le prime due tipologie di trust che prevedono una semplice codifica nella legge fiscale rispetto a quanto stabilito dalla circolare citata, non ha suscitato critiche

della liberalità ai beneficiari, sono ben definiti nell'atto costitutivo. I beneficiari sono quindi identificati e hanno una pretesa certa che possono far valere in giudizio. In tal modo è possibile attribuire direttamente i beni e i relativi redditi in trust ai beneficiari, che saranno pertanto imposti con un'imposta sul reddito e sulla sostanza (nella pratica vengono spesso capitalizzate le distribuzioni per determinare la sostanza imponibile, tenuto conto dell'esenzione del capital gain). Vi è da considerare un'imposta di donazione/successione tra disponente e beneficiari all'atto della costituzione, secondo grado di parentela tra disponente e beneficiari.

Vi è poi la terza tipologia che riguarda il trust irrevocabile discrezionale. In questo caso il disponente si priva definitivamente dei beni attribuiti al trust. Il trattamento fiscale di questo tipo di trust dipende dal luogo di domicilio del disponente al momento della creazione del trust. Se il disponente era domiciliato in Svizzera al momento della costituzione del trust, questi continua ad essere imposto come se non si fosse spossessato dei beni, pertanto le conseguenze fiscali sono le medesime che per un trust revocabile. Questa posizione è sempre stata criticata da una parte della dottrina in quanto dal punto di vista civile il disponente si è spossessato dei beni posti in trust. Nel caso di disponente domiciliato all'estero al momento della costituzione viene invece riconosciuto uno spossessamento da parte del disponente. I diritti dei beneficiari costituiscono per loro semplicemente un'aspettativa, non avendo una pretesa certa che possono far valere in giudizio, di conseguenza i beni posti in trust non possono essere a loro imputati. Conseguentemente l'ammontare e il momento delle eventuali prestazioni non sono definiti poiché dipendono dal potere discrezionale del trustee e questi saranno tassati, di regola, quali reddito quando i beneficiari riceveranno queste prestazioni. In casi particolari (stabilimento d'impresa o immobiliare siti in Svizzera) è comunque necessario considerare un'imposta di donazione/successione all'atto della costituzione.

In generale si può affermare che l'avanprogetto, visto quanto posto in consultazione e proposto per le prime due tipologie di trust che prevedono una semplice codifica nella legge fiscale rispetto a quanto stabilito dalla circolare citata, non ha suscitato critiche.

Per quanto concerne il trust irrevocabile discrezionale l'avanprogetto propone (dopo aver valutato 7 opzioni con due varianti) di istituire un nuovo soggetto fiscale autonomo alla stregua delle fondazioni, cioè il trust irrevocabile discrezionale, normandolo nel capitolo

delle persone fisiche. Il trust diventa quindi un soggetto fiscale svizzero a condizione che almeno uno dei beneficiari sia residente in Svizzera. Si prevede quindi l'imposizione del trust in quanto tale e dei redditi in capo ai beneficiari una volta distribuiti, con un'imposta di donazione/successione al momento del conferimento dei beni in trust. Questa proposta ha già destato parecchie critiche nella dottrina durante la fase di consultazione e in seguito nei partecipanti alla consultazione stessa (FTAF compresa), in quanto porterebbe ad una tripla tassazione, con l'imposta sulle donazioni/successioni al momento dell'apporto dei beni in trust, con l'imposta sull'utile (come per le fondazioni) durante l'esistenza del trust e con l'imposta sul reddito al momento delle distribuzioni ai beneficiari, il che renderebbe ben poco attrattivo l'utilizzo di questo strumento. La maggior parte delle autorità cantonali hanno evidenziato che non vi è nessuna ragione di sostituire la Circolare nr. 30 che, benché criticata da una parte della dottrina, è applicata dalle amministrazioni fiscali e accettata dai consulenti fiscali.

L'introduzione del trust nel diritto svizzero va sicuramente salutata positivamente, ha avuto un lungo iter parlamentare (o ad "ostacoli", come l'ha definito qualcuno, già iniziato nel 2010). Valutati gli aspetti positivi e negativi, vi sono buone ragioni per una codificazione volta a colmare una lacuna normativa, così da non dover ricorrere a strumenti giuridici stranieri, avere una maggiore sicurezza del diritto ed una prevedibilità degli effetti giuridici per i clienti e per la piazza finanziaria, oltre ad una sua maggiore competitività.

Ma alla luce delle proposte sulla parte fiscale, riuscirà la legge a vedere la luce? Sicuramente no nella forma attuale. ■